

Sui dirigenti delle Agenzie fiscali guerra di emendamenti al decreto legge enti locali

Incaricati, indennità motivata

Concorso per titoli stringenti e interim con colloquio

DI CRISTINA BARTELLI

Agenzie fiscali, accelerata sul concorso da dirigenti e indennità di responsabilità agli incaricati meritevoli. Sui dirigenti incaricati delle Agenzie fiscali arriva un contro emendamento, in risposta a quello presentato mercoledì da Giovanni Santini, che riconosce un'indennità per la firma delegata. Il nuovo emendamento presentato ieri da Paolo Naccarato (Gal) al decreto legge sugli enti locali, interviene, anche in questo caso, con una norma ponte e dettando la linea per il bando del concorso a copertura dei posti da dirigenti. Ieri scadeva in commissione il termine per la presentazione degli emendamenti e, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, il quadro potrebbe arricchirsi di un intervento in tal senso anche del governo ma in un secondo momento, con ogni probabilità direttamente in aula.

Sulla vicenda degli effetti

nell'amministrazione finanziaria della sentenza della Consulta, n. 37/2015, se non è guerra dichiarata poco ci manca. Da un lato i dirigenti incaricati che, leggendo l'emendamento Santini, tirano un sospiro di sollievo sperando che giustizia sia fatta. Dall'altro i funzionari che gridano all'irregolarità e al perpetrarsi di ingiustizia. Ora a rimascolare le carte arriva il testo Naccarato che secondo quanto risulta a *ItaliaOggi* è ispirato alla linea annunciata più volte dal sottosegretario al ministero dell'economia Enrico Zanetti.

Nell'emendamento Naccarato innanzitutto si affronta la questione del concorso dirigenti e parallelamente al calendario del concorso si prevede una cosiddetta norma ponte (per scongiurare quello che sostiene una par-

te dell'Agenzia delle entrate vicina ai funzionari incaricati l'eventuale blocco degli uffici). Le agenzie fiscali dunque entro 60 giorni dall'entrata in vigore del dl enti locali dovranno indire il concorso per

dovranno essere individuati, continua l'emendamento, con riferimento ai titoli scientifici, alle pubblicazioni e alle docenze, alle abilitazioni professionali e alle attività professionali svolte sia all'interno sia all'esterno dell'amministrazione. Il valore dei titoli pesa per un 40% sulla votazione finale del candidato.

Accanto, dunque, al bando, in relazione all'esigenza straordinaria, temporanea e imprescindibile di garantire il buon andamento della macchina amministrativa, fino all'assunzione dei vincitori di concorso, le posizioni vacanti sono assegnate ai dirigenti che possono delegare a funzionari della terza area, laureati e con almeno cinque anni di anzianità nell'area di appartenenza. Quindi, non una delega

di firma generalizzata ma con delle condizioni.

Inoltre l'attribuzione degli incarichi è disposta dal dirigente ad interim tenuto conto di una sorta di colloquio motivazionale. Il funzionario a cui delegare dovrà essere individuato oltre che per competenze tecniche anche per valorizzazione della capacità e del merito con apposite procedure selettive, con colloquio. Gli incarichi devono essere conferiti con apposito provvedimento amministrativo specificatamente motivato.

Infine ai funzionari incaricati saranno attribuite per il periodo di effettiva prestazione una indennità, responsabilità graduata secondo il livello di rilevanza dell'incarico ricoperto. Il tutto, specifica l'emendamento, senza che da tale incarico possa derivare alcun riconoscimento o pretesa di ordine giuridico o economico in termini di svolgimento di mansioni superiori.

Altro articolo a pag. 35



titoli ed esami riservando una percentuale di posti non superiore al 40% e soprattutto tenendo conto delle effettive esigenze di organico delle stesse agenzie con un monitoraggio da effettuarsi prima del bando. Il termine per il concorso è il 31 dicembre 2016. I titoli

Trust autodichiarati imposte anticipate

Trust autodichiarati senza imposta di donazione al momento della costituzione, quando il disponente e il trustee coincidono registro e ipo-catastali devono essere assolti in misura fissa. Solo alla scadenza del trust, quando il trustee attribuirà il patrimonio conferito ai beneficiari, sarà integrato il presupposto impositivo per il prelievo proporzionale. È quanto affermato dalla Ctp Latina nella sentenza n. 716/01/15, che si discosta dall'orientamento della Cassazione. La Suprema corte, con le ordinanze n. 3735, 3737 e 3886 del 2015, ha infatti stabilito per la prima volta che l'imposta di donazione vada applicata nel momento in cui il disponente vincola i beni nel trust, poiché grava sull'istituzione dei vincoli di destinazione a prescindere dal fatto che vi sia un trasferimento patrimoniale dal settlor al trustee. Nel caso finito all'esame dei giudici tributari di Latina a ricorrere era un notaio, raggiunto da un atto di riliquidazione dell'Agenzia delle entrate per non avere applicato l'imposta di donazione. Secondo la Ctp, il trasferimento dal settlor al trustee «è un'attribuzione meramente strumentale al raggiungimento del fine ultimo del trust e come tale non può essere assoggettata a imposta proporzionale». L'atto dispositivo, quindi, non deve essere qualificato come trasferimento e va assoggettato a imposte di registro e ipo-catastali in misura fissa «quale atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale» (come peraltro già affermato da numerose sentenze di merito, antecedenti alla «storica» pronuncia degli ermellini). «Le commissioni tributarie stanno cercando di riportare a sistema gli effetti di ordinanze della Cassazione che si sono incomprensibilmente discostate dalla giurisprudenza, dottrina e prassi formate negli ultimi dieci anni», commenta Paolo Gaeta, segretario Anti Campania ed esperto di trust, «i vincoli di destinazione senza trasferimento non possono generare ipotesi di tassazione indiretta proporzionale.

Si creerebbero situazioni assurde per moltissime fattispecie ormai consolidate».

Valerio Stroppa



Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Irap, le maggiorazioni non sono sospese

La sospensione disposta dalla Finanziaria per il 2003 riguardava unicamente le maggiorazioni non confermate delle aliquote Irap in vigore per l'anno 2002. L'aliquota maggiorata rispetto a quella ordinaria, deliberata dalla Regione Toscana per le banche e per gli altri soggetti indicati, a partire dal 2003, nella misura del 4,40%, non era sospesa, in quanto addirittura inferiore all'aliquota in vigore per il 2002 per gli stessi soggetti, pari al 4,75%. A queste conclusioni è giunta la Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza n. 1180/5/15, depositata il 29/06/2015. La sentenza riguarda un rilevante contenzioso, instaurato da banche, istituti finanziari e assicurativi, che contestano la legittimità delle maggiorazioni dell'aliquota Irap disposte da varie leggi regionali. Secondo le tesi avanzate dai contribuenti tali maggiorazioni dovrebbero considerarsi sospese e pertanto sarebbe non dovuto e quindi da rimborsare (laddove già il soggetto avesse provveduto al pagamento) la differenza tra l'imposta pagata con l'aliquota base (4,25%) e quella maggiorata.

Nel caso della Toscana, l'aliquota maggiorata è stata stabilita, con la legge regionale n. 43/2002, nella misura del 4,40%, con dunque una minima maggiorazione dello 0,15% rispetto a quella ordinaria. La tesi sostenuta nei citati contenziosi, tuttavia, è da ritenersi infondata e contraria sia alla lettera della norma che alla chiara intenzione del legislatore. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 21/2005, si era del resto già pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale delle maggiorazioni Irap a carico delle banche e compagnie assicurative. Anche in quel caso la contestazione riguardava il fatto che le aliquote maggiorate sarebbero state in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 53 della Carta costituzionale.

La Corte ha però già dichiarato l'infondatezza della questione, evidenziando anche che l'Irap aveva apportato uno sgravio consistente per il settore dell'intermediazione finanziaria. Riproporre la questione, contestando l'applicazione maggiorata dell'aliquota Irap sotto il diverso profilo di una presunta sospensione delle maggiorazioni regionali, è dunque comunque infondato.

Giovambattista Palumbo

CASSAZIONE Autotutela maggiori garanzie

DI DEBORA ALBERICI

Contribuenti più garantiti in caso di autotutela. È infatti impugnabile l'atto con il quale l'amministrazione finanziaria annulla parzialmente l'accertamento. Lo ha deciso la Cassazione che, con la sentenza 14243 dell'8 luglio 2015, ha accolto il ricorso di una società che si era vista annullare solo in parte, in autotutela, la pretesa fiscale mentre la contribuente avrebbe avuto interesse all'annullamento totale del debito con l'Erario. L'esercizio del potere di autotutela attraverso l'annullamento parziale di un avviso impositivo non preclude al contribuente, ancorché l'originario provvedimento fosse già definitivo, la possibilità di impugnare nei termini di legge il provvedimento emesso in autotutela: altrimenti si priverebbe il contribuente della possibilità di difesa relativamente a tale atto, per quanto riduttivo della originaria pretesa.



Il testo della sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti